



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10545 del 2014, proposto da:

Elisabetta (Omissis) + 12, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;

contro

Salvatore (Omissis) + 3 rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, Piazzale Clodio n.18; Amerigo Poccia;

nei confronti di

Antonio (Omissis), non costituito ;

e con l'intervento di
ad adiuvandum:

Gioacchino (Omissis) + 46;

ad opponendum:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 05888/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione dei ricorrenti di primo grado alle prove orali per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia presso l'agenzia delle dogane e dei monopoli – mcp.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore (Omissis) + 3;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Acì, Medici e l'Avvocato dello Stato Fiengo;

Rilevato che nell'ordinanza la trattazione del merito è stata fissata per la prossima pubblica udienza del **18 marzo 2015**.

Considerato che in ragione di tale fissazione, come condiviso dalla parte presenti in questa sede, non emergono esigenze cautelari che giustifichino, medio tempore, la riforma dell'ordinanza impugnata, atteso anche l'esito della camera di consiglio del 9 gennaio scorso, svoltasi dinanzi al primo giudice.

Atteso che in relazione a quanto precede emergono ragioni per le quali l'ordinanza impugnata espliciti effetti fino alla pubblicazione della decisione di merito del primo giudice.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 10545/2014) per le ragioni di cui in motivazione e fino all'esito del giudizio di merito di primo grado.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)*